

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3475

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORRIELLO, ALBERTINI, GIOACCHINO ALFANO, BALDI, EMERENZIO BARBIERI, BERRUTI, BLASI, BUGLIO, CAMINITI, CESARO, CICALA, COLLAVINI, COSENTINO, COSSIGA, CROSETTO, CUCCU, DE BRASI, DE GHISLANZONI CARDOLI, DI VIRGILIO, FALANGA, FERRO, FRATTA PASINI, FRIGERIO, GALVAGNO, GARAGNANI, GAZZARA, GERMANÀ, GIUDICE, GRIMALDI, JANNONE, LECCISI, LENNA, LICASTRO SCARDINO, LUCCHESI, LUPI, FILIPPO MANCUSO, MARRAS, MASSIDDA, MAURO, MILANESE, MINOLI ROTA, MONDELLO, MONTECUOLLO, NUVOLI, PACINI, PALMIERI, PALUMBO, PANIZ, PATRIA, MARIO PEPE, PERLINI, PINTO, PITTELLI, ANTONIO RUSSO, SANTULLI, SARDELLI, SAVO, SCHERINI, STAGNO D'ALCONTRES, STRADELLA, TABORELLI, TARANTINO, VIALE, VITALI, ZAMA, ZANELLA, ZORZATO**

Azioni positive per la creazione di attività imprenditoriali da parte di persone diversamente abili

*Presentata l'11 dicembre 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tutti concordano sul fatto che le persone diversamente abili costituiscono una delle categorie più sfavorite della nostra società e che notevoli ostacoli continuano a rendere loro difficile l'accesso a tutti gli aspetti della vita so-

ciale. È innegabile, infatti, che la partecipazione delle persone diversamente abili alla vita sociale trova maggiori impedimenti sia negli ostacoli ambientali, sia nei limiti funzionali specifici: in particolare, le maggiori difficoltà sono cau-

sate dalla mancanza di mezzi di trasporto accessibili, dalle limitate possibilità di istruzione e di formazione, dalla mancanza di assistenza e dall'esistenza di un gran numero di « freni » nel settore economico e sociale.

In Europa circa 38 milioni di persone, un europeo su dieci, soffre di disabilità. In tutta l'Unione europea, le persone con disabilità incontrano ostacoli non solo nel cercare e conservare il lavoro, ma anche nel trovare trasporti accessibili, accesso fisico a edifici e servizi o accesso a istruzione e formazione necessarie per il lavoro. Dai dati riportati in una pubblicazione del 2001 di Eurostat, si evince che le persone diversamente abili hanno un livello assai basso di occupazione e di istruzione. Infatti il 62 per cento delle persone non portatrici di *handicap* in età lavorativa ha un'occupazione, contro il 24 per cento delle persone con *handicap* grave. Le persone diversamente abili incontrano, inoltre, ostacoli per accedere alle tecnologie che permetterebbero loro di essere maggiormente coinvolti sia sul lavoro che nella società in generale.

Tutti questi ostacoli impediscono troppo spesso alle persone con disabilità di svolgere un ruolo attivo nella società e sul luogo di lavoro. Di conseguenza i cittadini con disabilità hanno meno probabilità di avere un lavoro o un'impresa delle persone prive di disabilità.

Molte iniziative comunitarie sono state varate al fine di promuovere la parità delle opportunità per le persone diversamente abili; esse — è innegabile — influenzano sempre di più le politiche nazionali tramite il metodo aperto di coordinamento o direttive che vertono specificamente sui disabili e la futura politica in materia di disabilità deve — pertanto — tenere conto della necessaria complementarietà tra le politiche comunitarie e quelle nazionali, nonché della crescente competenza delle regioni e degli enti locali.

La decisione di dichiarare il 2003 « Anno europeo dei disabili », si inserisce in questo contesto come il passaggio ultimo — ma certamente non conclusivo — del processo volto ad eliminare progressi-

vamente le barriere che i disabili incontrano nella loro vita: alcune barriere possono essere superate mediante iniziative di carattere normativo, per altre sono necessarie campagne di sensibilizzazione; per tutte sono necessari l'impegno e la cooperazione delle parti interessate.

L'occupazione è uno dei settori più importanti ai fini dell'inclusione sociale delle persone diversamente abili: fortissimo è l'impegno dedicato alla promozione dell'occupabilità dei disabili, considerata come un fattore positivo per l'impresa.

La stragrande maggioranza dei disabili in età lavorativa, infatti, è in grado di lavorare e desidera farlo. Migliorando la loro capacità di accedere al mercato del lavoro si aumenterà il tasso di occupazione dei disabili, il che è un modo per garantire la loro partecipazione sociale.

La normativa che tende alla realizzazione della parità di trattamento delle persone diversamente abili sul posto di lavoro è un contributo prezioso al miglioramento del livello di occupazione dei disabili. A questa, però, vanno affiancate adeguate azioni positive; tra queste sono sicuramente importanti le forme di supporto per i datori di lavoro che assumono tali soggetti, nonché la previsione di incentivi finanziari ai disabili affinché avviino una attività autonoma e la, contestuale, forma di garanzia che le politiche passive non costituiscano un disincentivo all'integrazione dei disabili nel mondo del lavoro.

Proprio in quest'ottica la presente proposta di legge prevede una serie di agevolazioni miranti a favorire la creazione di attività imprenditoriali da parte delle persone diversamente abili.

In particolare, la proposta di legge istituisce un fondo per favorire la formazione e la qualificazione imprenditoriali nonché lo sviluppo d'impresa da parte delle persone diversamente abili e per agevolare l'accesso al credito per le imprese (società di persone, società di capitali, cooperative) ed i centri di formazione che forniscono servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale destinata alle persone diversamente abili. Le agevo-

lazioni previste riguardano la concessione di contributi in conto capitale per l'acquisto delle attrezzature e degli impianti per l'avvio dell'attività, nonché contributi per l'acquisizione di servizi finalizzati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa; all'introduzione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione.

In coerenza con la recente riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, le azioni positive proposte beneficiano del supporto delle regioni le quali provvederanno alla diffusione sul territorio dei programmi attivati e alla realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza, attraverso la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

#### *(Principi generali).*

1. La presente legge è diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per le persone con disabilità sia fisiche sia mentali, tenuto conto delle condizioni particolari di disabilità.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

a) favorire la creazione e lo sviluppo delle attività imprenditoriali da parte delle persone diversamente abili, prevedendo norme agevolate per la loro assunzioni presso le imprese;

b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle persone diversamente abili che intendano intraprendere le attività disciplinate dalla presente legge;

c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione di persone diversamente abili;

d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle persone diversamente abili;

e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione di persone diversamente abili nei comparti maggiormente innovativi dei diversi settori produttivi.

### ART. 2.

#### *(Beneficiari).*

1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:

a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da persone diversa-

mente abili, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi alle persone diversamente abili e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da persone diversamente abili, che operano nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale, anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati alle persone diversamente abili.

#### ART. 3.

*(Fondo nazionale per lo sviluppo delle attività imprenditoriali delle persone diversamente abili).*

1. È istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo delle attività imprenditoriali delle persone diversamente abili, di seguito denominato « Fondo », iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in 120 milioni di euro per il triennio 2003-2005, in ragione di 40 milioni di euro annui.

#### ART. 4.

*(Incentivazione per la promozione di nuove attività imprenditoriali e per l'acquisizione di servizi reali).*

1. A valere sulle disponibilità del Fondo, ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi:

a) contributi in conto capitale per l'acquisto di impianti e di attrezzature per l'avvio o per l'acquisizione di attività commerciali e turistiche o di attività nei settori dell'industria, dell'artigianato, del com-

mercio e dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) contributi per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché allo sviluppo di sistemi di qualità.

2. A valere sulle disponibilità del Fondo, sono altresì concessi contributi fino a un ammontare pari al 60 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per le attività ivi previste.

#### ART. 5.

*(Comitato per le attività imprenditoriali).*

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Comitato per le attività imprenditoriali delle persone diversamente abili, di seguito denominato « Comitato », composto dal Ministro delle attività produttive con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro delle politiche agricole e forestali e dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e del turismo, nonché da rappresentanti delle organizzazioni, associazioni ed enti che operano a favore delle persone diversamente abili.

2. I rappresentanti non appartenenti ai Ministeri di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e restano in carica tre anni.

Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture, autonome e distaccate, messe a disposizione dai Ministeri di cui al comma 1.

4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine alle attività previste dalla presente legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sulle attività imprenditoriali delle persone diversamente abili.

5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce opportune forme di collaborazione e coordinamento con i competenti organi ed enti dei settori dell'industria e dell'artigianato e si avvale di consulenti individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di 50 mila euro a valere sulle disponibilità del Fondo.

#### ART. 6.

*(Relazione al Parlamento).*

1. Il Ministro delle attività produttive verifica lo stato di attuazione della presente legge, presentando a tale fine una relazione annuale al Parlamento.

#### ART. 7.

*(Iniziative delle regioni).*

1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione delle finalità stabilite dalla presente legge e di intesa con le associazioni e le organizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, predispongono adeguate campagne informative e istituiscono appositi servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa e di supporto alle attività disciplinate dalla presente legge.

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e di consolidata esperienza in materia di attività imprenditoriali e che siano presenti nei territori di rispettiva competenza.

ART. 8.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

